

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 425)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1976
(V. Stampato n. 559)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

e col Ministro della Marina Mercantile

(FABBRI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 dicembre 1976*

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note, con Allegato, concernente la modifica dell'articolo 29 della Convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna del 1° giugno 1954, effettuato a Roma il 29 dicembre 1970

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note, con Allegato, concernente la modifica dell'articolo 29 della Convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna del 1° giugno 1954, effettuato a Roma il 29 dicembre 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale dello Scambio di Note stesso.

SCAMBIO DI NOTE

**con Allegato, concernente la modifica dell'articolo 29 della
Convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna
del 1° giugno 1954**

29 December, 1970.

Your Excellency,

I have the honour to refer to the Consular Convention concluded at Rome between our two countries on the 1st of June 1954 and, on instructions from Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, to suggest that, pending a future revision of the said Convention, Article 29 of the Convention be modified in order to clarify the limits of its application and to adapt its scope to existing international rules.

2. I therefore have the honour to propose that the modification shall be effected by amending the second and third sentences of paragraph (1) of Article 29 to read as set out in the Annex to this Note.

3. If the foregoing proposal is acceptable to the Italian Government, I have the honour to suggest that this Note and Your Excellency's reply to that effect shall be regarded as constituting an agreement reached between our respective Governments in this matter, which shall enter into force two months after the date on which the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall have communicated that they have received the Italian Note forwarding the instrument of ratification.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

P. F. HANCOCK.

His Excellency

On. Aldo Moro

Minister for Foreign Affairs,

ROME

ANNEX

« The judicial authorities of the territory shall not entertain any proceedings relating to the remuneration or contracts of service of the master or a member of the crew, even if already discharged, without first giving notice to the consular officer, and shall refuse to entertain the proceedings if the consular officer objects. The administrative and judicial authorities shall not interfere with the detention in custody on the vessel of a seaman for a disciplinary offence, provided that such detention is lawful under the law of the sending State, is not accompanied by unjustifiable severity or inhumanity and provided also that there is no reasonable cause for believing that his life or liberty will be endangered for reasons of race, nationality, political opinion or religion in any country to which the vessel is likely to go ».

Roma, 29 dicembre 1970.

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna concernente un emendamento all'articolo 29 della Convenzione consolare del 1° giugno 1954, del seguente tenore:

« ho l'onore di riferirmi alla Convenzione consolare conclusa in Roma fra i nostri due Paesi il 1° giugno 1954 per proporre, a nome del Segretario di Stato Principale di Sua Maestà per gli Affari Esteri e per il Commonwealth, che l'articolo 29 di detta Convenzione, nell'attesa di una futura revisione della Convenzione stessa, venga modificato in modo da renderne più evidenti i limiti applicativi, e per adeguarne la portata alle norme internazionali vigenti.

2. « Ho l'onore di proporre pertanto che tale modifica si attui emendando la seconda e la terza frase del paragrafo 1 dell'articolo 29 come risulta dal testo riportato nell'allegato alla presente Nota.

3. « Se il Governo italiano concorda su quanto precede, ho l'onore di proporre che questa Nota e quella di consenso che Vostra Eccellenza vorrà indirizzarmi, costituiscano un Accordo tra i nostri Governi in materia, nell'intesa che esso entrerà in vigore due mesi dopo la data della Nota con cui il Governo britannico avrà comunicato di aver ricevuto la Nota italiana di trasmissione dello strumento di ratifica ».

Al riguardo ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano concorda su quanto precede.

Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

ALDO MORO.

S. E. Sir Patrick Hancock

Ambasciatore di Gran Bretagna

ROMA

ALLEGATO

« L'autorità giudiziaria del territorio non può intraprendere alcun provvedimento relativo a vertenze salariali e contrattuali di lavoro del Capitano o di un membro dell'equipaggio, anche se già sbarcati, senza prima darne notizia al funzionario consolare competente, e non intraprenderà procedimenti se il funzionario consolare vi farà obiezioni. Le autorità amministrative e giudiziarie non interverranno nel caso in cui un marittimo sia detenuto a bordo della nave per aver commesso infrazioni disciplinari, purché tale detenzione sia conforme alle leggi dello Stato inviante o non si accompagni a severità ingiustificate o ad inumanità, ed a condizione che non sussista ragionevole motivo per ritenere che la vita o la libertà del marinaio sia minacciata per motivi di razza, di nazionalità, di opinioni politiche o di religione in qualsiasi paese di possibile destinazione della nave ».